



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

STATUTO

PREAMBOLO

Nell'ambito della riforma del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a partire dal 1° settembre 2016, i siti monumentali di **Villa Adriana**, **Villa d'Este** e **Santuario di Ercole Vincitore** (un tempo noto come Villa di Mecenate) sono riuniti sotto un'unica gestione autonoma insieme alla **Mensa Ponderaria** e al **Mausoleo dei Plautii**.

Da evidenziare che l'Istituto rappresenta un unicum nell'attuale organizzazione nazionale poiché comprende, quali parti costitutive di estremo interesse, ben due siti patrimonio UNESCO, che ne caratterizzano la complessa articolazione e ne determinano una gestione differenziata: si tratta di Villa Adriana (n. 907), entrata nella lista nel 1999, e di Villa d'Este (n. 1025), nella lista dal 2001, il cui significato culturale di rilievo internazionale è ribadito nel 'Retrospective Statement of Outstanding Universal Value' di ciascun sito, soggetto alla ratifica del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Compito dell'Istituto è quello di creare un polo tiburtino quale sistema unico di tutela e promozione del proprio patrimonio, al fine di una maggiore incisività ed efficacia dei singoli componenti sia nelle azioni sul territorio che nella politica culturale del Paese. Si tratta di un'area culturale e monumentale di assoluto interesse scientifico per l'arte occidentale, associata alla specificità ambientale e paesaggistica del territorio per un sincretismo valoriale unico. Non vi è infatti soluzione di continuità fra le diverse strutture, che si concatenano e integrano vicendevolmente insistendo sul medesimo humus culturale ed antropologico e trovano nella tipologia della villa a partire dall'età romana e nella specificità di un sistema di crocevia, che insiste sul bacino idrico dell'Aniene, la loro piattaforma comune.

L'Istituto autonomo è infatti composto da:

- **Villa Adriana:** ritiro e sede dell'imperatore, costruita fra il 118 e 138 d.C. su un'area di almeno 120 ettari che comprende in maniera magniloquente edifici residenziali, terme, ninfei, padiglioni, giardini che si alternano secondo una distribuzione inusuale e pionieristica nei confronti dell'architettura di ogni tempo, perché, oltre a non rispecchiare la consueta sequenza di *villae* e *domus*, registra innovazioni tecniche futuribili;
- **Villa d'Este:** opera visionaria del manierismo maturo realizzata per il cardinale Ippolito II d'Este dall'architetto Pirro Ligorio, il cui giardino-matrice si dipana fra imponenti costruzioni e terrazze e un sistema ingegneristico unico per l'adduzione delle acque, dove si fecero rivivere i fasti delle corti di Ferrara e rinascere la magnificenza di Villa Adriana. Si articola come un organismo estremamente complesso ma dalla grande coerenza storica, architettonica e paesaggistica.
- **Santuario di Ercole Vincitore:** uno dei maggiori complessi sacri dell'architettura romana in epoca repubblicana, che, insieme a quelli di Gabii e Palestrina, fa parte dei grandi santuari con teatro-tempio; edificato nel corso del II secolo a.C., è ora palinsesto unico fra strutture e stratificazioni antiche modificate e reinterpretate



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

per le diverse necessità tecnico-industriali degli ultimi due secoli;

- **Mausoleo dei Plautii:** del I sec. a.C., a pianta circolare, è fra i mausolei meglio conservati di epoca tardo-repubblicana;
- **Mensa Ponderaria:** del I secolo a.C., mostra ancora le *mensae* o tavole delle misure ufficiali di peso usate per le attività commerciali nell'adiacente foro romano.

Tutti i locali afferenti ai singoli siti (uffici, depositi, spazi espositivi, biblioteche, laboratori e luoghi dedicati alla ricerca, conservazione e promozione degli stessi) e le opere al loro interno sono di proprietà demaniale dello Stato e in consegna all'Istituto.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione e sede

1. L'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este (di seguito anche "Istituto") rappresenta un sistema museale di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia organizzativa, tecnico- scientifica, finanziaria e contabile. L'Istituto è un ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito 'Ministero'). Afferisce alla Direzione generale Musei, che esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, avocazione e sostituzione con riferimento alle attività svolte, secondo l'iter procedurale indicato nel Regolamento di organizzazione del Ministero.

Art. 2

Sede

1. Sede legale dell'Istituto è presso Villa d'Este in Piazza Trento n. 5, 00019 Tivoli (Rm).
2. Le sedi afferenti sono ubicate in: Largo Marguerite Yourcenar n. 1, 00019 Villa Adriana - Tivoli (Rm) (**Villa Adriana**); Piazza Trento n. 5, 00019 Tivoli (Rm) (**Villa d'Este**); Via degli Stabilimenti n. 5, 00019 Tivoli (Rm) (**Santuario di Ercole Vincitore**); Piazza del Duomo n. 4, 00019 Tivoli (Rm) (**Mensa Ponderaria**); Via Maremmana Inferiore, 00019 Villa Adriana - Tivoli (Rm) (**Mausoleo dei Plautii**).

Art. 3

Missione

1. Villa Adriana e Villa d'Este sono un luogo della cultura aperto al pubblico, al servizio del territorio e al suo sviluppo culturale; hanno il compito di acquisire, conservare, tutelare e valorizzare le collezioni, i monumenti e reperti archeologici, i beni architettonici storico-artistici e paesaggistici ricadenti nelle aree di competenza, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile del patrimonio culturale.
2. Villa Adriana e Villa d'Este perseguono altresì finalità di ricerca nel settore della storia dell'arte, dell'archeologia, dell'architettura, dell'arte dei giardini e dell'architettura del paesaggio, delle scienze del restauro, dell'arte contemporanea, sia con risorse interne



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, curando la diffusione dei risultati presso la comunità scientifica e il pubblico.

Art. 4

Obiettivi

1. Nell'ambito della loro missione, l'Istituto si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. garantire la conservazione dei beni culturali e paesaggistici in consegna e l'incremento dei servizi offerti al pubblico nel territorio di riferimento, migliorandone la qualità e l'efficienza della gestione;
 - b. rendere Villa Adriana e Villa d'Este luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura ispirando la propria azione ai principi fondamentali dell'art. 9 della Costituzione;
 - c. integrare le attività di gestione e valorizzazione con quelle riguardanti altri enti e/o istituzioni pubbliche e private del territorio nel rispetto della normativa vigente;
 - d. tutelare, valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico a beneficio dell'intera umanità e anche nei confronti di una maggiore consapevolezza civile ed identitaria del territorio afferente;
 - e. promuovere forme di studio e ricerca sul patrimonio culturale e paesaggistico;
 - f. comunicare e promuovere la conoscenza dei beni attraverso la realizzazione di eventi, convegni, mostre e altre iniziative pubbliche;
 - g. attivare una stretta relazione con il territorio e le sue istituzioni, nell'ambito delle ricerche in corso e di altre iniziative, al fine della promozione e diffusione della cultura;
 - h. incrementare le collezioni con nuove acquisizioni;
 - i. perseguire la sostenibilità finanziaria di ogni iniziativa, attraverso una gestione attenta alle reali capacità operative dell'Istituto, finalizzata a garantire la corretta programmazione e la rigorosa amministrazione delle risorse;
 - j. garantire il rispetto dei principi fondamentali della pubblica amministrazione, quali parità di trattamento, trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e rendicontazione.
2. Con riferimento agli obblighi gestionali supplementari conseguenti alla iscrizione nella lista del patrimonio UNESCO dei due siti "Villa Adriana" e "Villa d'Este", l'Istituto si rapporta con l'Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO presso il Segretariato Generale.

Art. 5

Funzioni

1. L'Istituto cura la manutenzione e la gestione delle sedi e degli immobili in consegna, in conformità con la normativa vigente.
2. L'Istituto svolge ogni attività utile al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 tra le quali:
 - a. valorizzazione dei beni in consegna, come previsto dall'art.112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- b. catalogazione dei beni in consegna;
 - c. ricerca e studio sui beni conservati (architettonici, archeologici, storico-artistici e paesaggistici);
 - d. stimolare la crescita del territorio da un punto di vista civico e culturale, attraverso le attività di tutela e valorizzazione. L'Istituto si relaziona con il territorio e le sue istituzioni, tutti i portatori di interesse rilevante, i mass-media, la società nazionale ed internazionale, nonché con i vari ambiti della cultura, quali, a titolo esemplificativo, l'arte contemporanea, la musica, la moda, il design, i settori produttivi, curando altresì le relazioni con gli Enti Pubblici, le Università, gli Istituti di Formazione e Ricerca e Fondazioni Bancarie. L'Istituto, a tal fine, può stipulare accordi, convenzioni, protocolli di intesa, atti, contratti con soggetti sia pubblici che privati, sentiti i competenti uffici centrali;
 - e. organizzazione, nei settori scientifici di competenza, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
 - f. didattica, formazione e divulgazione dei contenuti culturali;
 - g. gestione della sicurezza delle aree aperte al pubblico;
 - h. prestiti di beni in consegna;
 - i. gestione delle risorse umane assegnate all'Istituto;
 - j. gestione delle risorse finanziarie e strumentali.
3. L'Istituto delibera e pubblica i programmi annuali e pluriennali di attività, il bilancio, preventivo e consuntivo, la carta della qualità dei servizi, nel rispetto dei parametri quantitativi e degli standard qualitativi indicati dal Direttore generale Musei. L'Istituto conferma la propria gestione ai principi contabili contenuti nell'allegato I al D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 e ss.mm.ii.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 6

Organi

1. Ai sensi del D.M. 23 dicembre 2014, e ss.mm.ii., sono organi di Villa Adriana e Villa d'Este:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Comitato Scientifico;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Ad essi spetta il compito di garantire lo svolgimento della missione dell'Istituto, di verificare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività, nonché di verificare la qualità scientifica dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali in consegna.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

3. Il corretto svolgimento delle attività dell'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero tramite la Direzione generale Musei. L'Istituto si struttura nell'operatività interna come esplicitato nell'articolo 11.

Art. 7

Il Direttore

1. Il Direttore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 23 dicembre 2014, e ss.mm.ii., è custode e interprete dell'identità e della missione dell'Istituto nel rispetto degli indirizzi del Ministero. Il Direttore è inoltre responsabile della gestione dell'Istituto nel loro complesso, nonché dell'attuazione e dello sviluppo del progetto culturale e scientifico.
2. Il Direttore, oltre a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del Ministero, svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 10 del D.M. 23 dicembre 2014;
3. L'attività del Direttore dell'Istituto è sottoposta all'indirizzo della Direzione generale Musei, che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, di avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività dell'Istituto, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare, il Consiglio:
 - a. adotta lo statuto del museo e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti;
 - b. approva la carta dei servizi e il programma di attività annuale e pluriennale del museo, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
 - c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;
 - d. approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal direttore dell'Istituto, monitorandone la relativa applicazione;
 - e. si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore dell'Istituto.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore dell'Istituto, che lo presiede, e da tre membri designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e uno designato dal Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.
3. Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Consiglio di amministrazione non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso - a valere sul bilancio dell'Istituto, ed esclusivamente per i componenti non residenti nel Comune dove ha sede l'Istituto - delle spese ordinarie di viaggio e di



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

albergo, non superiore a 4 stelle, solo dopo presentazione delle ricevute in originale; non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali del medesimo Istituto. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'Istituto, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'Istituto.

4. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie che sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente.
5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assistono, su invito, anche componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, laddove diano la loro disponibilità.
6. È ammessa la possibilità che le sedute si tengano in audio/video-conferenza; in tal caso la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.
7. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti di spesa entro cui il Direttore può esercitare attività contrattuale, senza autorizzazione dell'Organo Collegiale. Si stabilisce una soglia pari a € 500.000,00 al di sopra della quale il Direttore potrà agire previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
8. Il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione è custodito presso la sede dell'Istituto. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2421 del Codice Civile.

Art. 9

Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico svolge funzione consultiva sulle questioni di carattere tecnico-scientifico. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica per cinque anni. In particolare il Comitato, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 23 dicembre 2014, e ss.mm.ii, si occupa di:
 - a. formulare suggerimenti e proposte al Direttore e al Consiglio di Amministrazione;
 - b. supportare il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività dell'Istituto;
 - c. predisporre relazioni annuali di valutazione dell'attività dell'Istituto;
 - d. verificare e approvare, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, le politiche di prestito dei beni in consegna e pianificazione delle mostre e può suggerire strategie sulle attività di valorizzazione del giardino storico e del patrimonio paesistico;
 - e. valutare ed approvare i progetti editoriali dell'Istituto;
 - f. esprimersi sullo statuto delle VILLAE e sulle modifiche statutarie, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore dell'Istituto.
2. Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore dell'Istituto, che lo presiede, e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, un



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- membro designato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, un membro designato dalla Regione Lazio e uno dal Comune di Tivoli.
3. Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Comitato scientifico non dà titolo a compenso, gettoni, indennità salvo il rimborso - a valere sul bilancio del museo ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune di Tivoli - delle spese ordinarie di viaggio, documentate, sostenute per presenziare alle sedute del Comitato; non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali del medesimo museo. I componenti del Comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'Istituto, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'Istituto.
 4. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente, anche in seguito a richiesta di almeno due componenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e lo stesso delibera a maggioranza dei presenti. Può partecipare alle sedute del Comitato Scientifico il segretario amministrativo, a supporto del Direttore. Partecipa alle sedute del Comitato Scientifico il segretario verbalizzante individuato dal Direttore.
 5. Le sedute del Comitato Scientifico si tengono, di norma, presso la sede direttiva dell'Istituto.
 6. È ammessa la possibilità che le sedute si tengano in audio/video-conferenza; in tal caso la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.
 7. Il libro dei verbali del Comitato Scientifico è custodito presso la sede dell'Istituto. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2421 del Codice Civile.

Art. 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile ai sensi dell'art. 13 del D.M. 23 dicembre 2014, e ss.mm.ii.
2. In particolare, il Collegio vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, compreso il monitoraggio della spesa pubblica; verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimoniale dell'Istituto; assolve ai compiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili e nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

4. È ammessa la possibilità che le sedute si tengano in audio/video-conferenza; in tal caso la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.
5. Il libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti è custodito presso la sede dell'Istituto. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2421 del Codice Civile.
6. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'Istituto.

Art. 11

Aree Funzionali

1. L'organizzazione e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate alle all'Istituto sono affidate al Direttore, come previsto dal regolamento di organizzazione del Ministero che, sentito il Consiglio di Amministrazione, predispone l'organigramma dell'Istituto, in conformità alla normativa vigente.
2. L'Istituto è organizzato nelle seguenti aree funzionali:
 - a. direzione;
 - b. cura e gestione delle collezioni, studio, didattica e ricerca;
 - c. marketing, fundraising, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni;
 - d. amministrazione, finanze e gestione risorse umane;
 - e. strutture, allestimenti e sicurezza.
3. Tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente in organico all'Istituto è inquadrato nei ruoli del personale del Ministero, da cui dipende, e da questo assegnato all'Istituto.
4. Al fine del costante aggiornamento della formazione del personale, il Direttore favorisce la partecipazione alle iniziative di qualificazione professionale.
5. L'Istituto può avvalersi anche di personale del Servizio Civile Volontario Nazionale e di tirocinanti provenienti da corsi di laurea universitari il cui indirizzo di studi sia coerente con la missione e la natura dell'Istituto, ovvero gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per i periodi di formazione obbligatoria previsti per l'attuazione della c.d. alternanza scuola/lavoro, di cui alla normativa vigente in tema di sistema nazionale di istruzione e formazione. In questi casi l'apporto alle attività dell'Istituto deve rappresentare un momento di formazione offerta ai giovani al fine di fornire loro un'occasione di esperienza diretta nel settore dei musei e delle attività culturali.
6. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché dalle altre disposizioni di legge, dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto Ministeri e dagli accordi di contrattazione integrativa



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

nazionale e locale.

7. Tutti gli oneri relativi al trattamento economico fisso ed accessorio del personale con rapporto di lavoro dipendente assegnato all'Istituto sono a carico del Ministero.

CAPO III

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art. 12

Autonomia amministrativa - contabile e risorse finanziarie

1. L'Istituto è dotato di autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria nell'esercizio dei compiti affidati e organizzano la loro attività in base a criteri di trasparenza, buona amministrazione, efficacia, efficienza e economicità e leale collaborazione istituzionale, come riportato dal regolamento di organizzazione del Ministero e dal D.M. 23 dicembre 2014. Il Direttore assicura, nell'organizzazione dell'Istituto, il rispetto dei principi di efficienza, responsabilità procedimentale, flessibilità organizzativa, distinzione tra indirizzo e controllo e attuazione e gestione stabiliti dalla legge 24 agosto 1990 n. 241 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 13

Vigilanza

1. L'Istituto sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che la esercita tramite la Direzione generale Musei, d'intesa con la Direzione generale Bilancio. In particolare, la Direzione generale Musei approva il bilancio ed il conto consuntivo dell'Istituto, su parere conforme della Direzione generale Bilancio.
2. L'attività del Direttore dell'Istituto è sottoposta a vigilanza della Direzione generale Musei, che esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario Generale, di avocazione e sostituzione.

Art. 14

Servizio di tesoreria e cassa

1. Per il servizio di tesoreria e di cassa, l'Istituto si avvale di un Istituto di Credito individuato a seguito di gara effettuata con procedura ad evidenza pubblica, anche in forma aggregata.

Art. 15

Capacità negoziale

1. L'Istituto ha la capacità di compiere i negozi giuridici necessari al perseguimento dei compiti istituzionali. In particolare, nel rispetto della normativa vigente e in accordo con gli indirizzi forniti dagli Organi di governo, può stipulare convenzioni,



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

accordi, concessioni e contratti in genere, nonché accettare doni di opere e materiali documentari e altre risorse strumentali. Fatte salve le norme regolamentari specifiche, l'attività contrattuale è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti.

2. L'Istituto, al fine di realizzare i propri compiti, possono accedere a forme di partenariato, sia di tipo contrattuale che istituzionalizzato.

Art. 16

Disciplina dei beni d'uso

1. I beni ricadenti nella competenza dell'Istituto appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso all'Istituto stesso, secondo le normative vigenti. Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna con debito di vigilanza dal Direttore dell'Istituto. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
2. Per la gestione dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo